



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2293/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2667/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2667/TFNSVE/2025-2026, 2667 - Ricorso proposto dalla società NUOVA POLISPORTIVA K2 CASELLE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matricola 24720) contro la società A.C. MILAN S.P.A. (matricola 30770) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore SCOTTI FILIPPO (matricola 2307257)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società NUOVA POLISPORTIVA K2 CASELLE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matricola 24720) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.C. MILAN S.P.A. (matricola 30770) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore SCOTTI FILIPPO (matricola 2307257), quantificato in euro 629,00 (seicentoventinove/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, annessa al ricorso.

La convenuta, con memoria depositata il 28 aprile 2026, ha chiarito di aver prontamente soddisfatta la pretesa vantata dalla ricorrente, rimasta priva di riscontro per avvenuto invio della richiesta ad un indirizzo pec-mail non attivo, dandone prova con allegazione del relativo documento contabile ed ha concluso chiedendo che Il Tribunale pronunci la cessazione della materia del contendere nella soggetta controversia.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale, preso atto della documentazione acquisita, delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato con ricorso proposto dalla società NUOVA POLISPORTIVA K2 CASELLE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matricola 24720) avverso la società A.C. MILAN S.P.A. (matricola 30770), per la dichiarazione del diritto al premio di formazione tecnica relativamente al calciatore SCOTTI FILIPPO (matricola 2307257).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai